

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città, attraverso l'istituzione della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche della Città, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune, grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

Art. 2 — Ambito dell'intervento comunale

L'azione del Comune consiste nell'individuazione di quei prodotti che, in base alla loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e della loro promozione e protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità.

Art. 3 — Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Padula. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 — Istituzione del Registro De.C.O.

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 9 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Padula, che ottengono la De.C.O. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Art. 6 - Logo De.C.O.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo, scelto dalla competente struttura comunale di cui all’art. 9, attraverso l’indizione di un concorso di idee.

Art. 7 - Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell’ambito del territorio del Comune di Padula, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 - Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, o d’ufficio anche dal Comune.

Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l’iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

I soggetti interessati, per ottenere l’iscrizione nel registro DE.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, corredata da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare

riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti.

Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.

Art. 9 -Commissione comunale per la De. C.O.

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O.

Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa né per il Comune.

Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 10 - Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art.5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O..

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.

Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Il Comune, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

Art. 11 –Controlli

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia locale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 9, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

Art.12 – Sanzioni

Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto del soggetto utilizzatore del logo a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art.9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo.

Art. 13 -Rinvio alle norme statali e regionali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14 - Norme finali

Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.